**Le organizzazioni di Volontariato dopo la Riforma**

*Francesco Amati e Gabriella Noto (Studio Legale nel Sociale)*

Con l’entrata in vigore del d.lgs n 117 del 3 luglio 2017 con il quale viene istituito il “Codice del terzo Settore”, il volontariato e le Organizzazioni di volontariato, finalmente, acquisiscono una vera e propria identità giuridica. La precedente legge quadro sul volontariato (L. 266/91) ormai abrogata, non aveva mai dedicato, in maniera esplicita, attenzione alle organizzazioni di volontariato in quanto tali, ma solo ed esclusivamente ai volontari cd. organizzati e alle attività da essi svolte.

La nuova normativa di riferimento, rappresenta, a parere di chi scrive, un cambio di rotta epocale che da un lato preserva i valori e la natura del volontariato, dall’altro riconosce maggiori benefici fiscali e giuridici, a chi decide di istituire un’associazione di Volontariato purchè nel rispetto di caratteristiche, modalità operative e vincoli previsti dalla normativa di riferimento.

Venendo alla nuova normativa: l’art. 32 del D.ldg 117, fa rientrare, le OdV nella grande famiglia degli Enti di Terzo Settore ed stabilisce le seguenti caratteristiche e peculiarità: riguardo alla costituzione, al numero dei partecipanti nell’organizzazione e alle attività svolte. La norma chiarisce testualmente che dette organizzazioni devono essere:*“ ..costituite in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di “interesse generale”, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati …”.* Altri enti di terzo settore e/o organizzazioni senza scopo di lucro, inoltre, possono far parte come membri della compagine sociale pur non essendo delle Odv; tale apertura del legislatore consente di immaginare per il futuro la creazione di interessanti sinergie nel campo del volontariato, con il coinvolgimento di enti di vario tipo con competenze e forze diverse.

Al di là, però, del fatto che le attività associative devono necessariamente essere svolte prevalentemente da personale volontario, rimane la possibilità da parte dell’Associazione, di ricorrere a personale esterno e viene data la possibilità di assumere dipendenti o di stipulare contratti di lavoro subordinato, di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, nei limiti necessari al regolare funzionamento dell’Associazione, nel rispetto di un limite numerico che deve essere proporzionale alla presenza di volontari.

Finalmente, come si è già avuto modo di spiegare su queste pagine, viene prevista la possibilità di offrire ai volontari un piccolo rimborso forfettario mensile, nei limiti dei 150,00Euro. Tale previsione normativa, come detto, se facilita certamente la vita organizzativa degli enti, evitando la necessità di collazionare scontrini, per ottenere il rimborso di piccolissime spese (si pensi alle spese di viaggi urbani, colazioni, benzina) potrebbe però nascondere delle modalità di retribuzione occulta dei volontari, assolutamente vietate dalla legge e contrarie allo spirito stesso dell’attività di volontariato.

Rispetto ai benefici fiscali previsti dal legislatore a vantaggio delle OdV, si segnala che in tema di “**erogazioni liberali”** le ODV usufruiscono di una **normativa di maggior favore**, rispetto agli altri ETS; infatti le donazioni in denaro e in natura sono detraibili al 35% fino ad un massimo di € 30.000 per ciascun periodo di imposta oppure in alternativa sono deducibili fino al 10% del reddito complessivo dichiarato. Queste nuove disposizioni saranno applicabili da parte delle ODV a partire dal 1 gennaio 2018.

Relativamente ai **bilanci, invece,** esse seguono gli obblighi previsti per gli ETS.

In fine, per rispondere ad uno dei quesiti più ricorrenti, va precisato che le associazioni iscritte al registro regionale del volontariato confluiranno automaticamente nel **Registro Unico** Nazionale degli enti del Terzo settore infatti la legge 266 del 1991, tecnicamente abrogata dal momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Codice del terzo Settore, resterà efficace fino a quando lo stesso Codice non diventerà operativo.